

## PROPOSTA DI CONTRATTO

### avente ad oggetto

### Contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per consumatori

#### CLIENTE

#### NDG: CLIENTE\_NDG

Cognome e Nome: CLIENTE_DENOMINAZIONE	Luogo di nascita: CLIENTE_LUOGO_NASCITA	Provincia: CLIENTE_P ROVINCIA_ NASCITA	Data di nascita: CLIENTE_DATA _NASCITA	Codice Fiscale: CLIENTE_CF
Indirizzo di residenza: CLIENTE_INDIRIZZO_RESIDENZA	Località: CLIENTE_LUOGO_RESIDENZ A	CAP: CLIENTE_CAP_RESIDENZA	Provincia: CLIENTE_PROVINCIA_RESIDE NZA	

(di seguito, il "Cliente")

Conto Corrente N. RAPPORTO\_NUMERO

IBAN RAPPORTO\_IBAN

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di

☐ ESSERSI

☐ NON ESSERSI

avvalso/i del diritto di richiedere alla Banca, prima della conclusione del presente Contratto, la consegna della copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente:

FIRMA\_DES

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto un esemplare del presente Contratto comprensivo del documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" ed il relativo Allegato.

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente:

FIRMA\_DES

#### PREMESSO CHE:

- Il Cliente ha richiesto la concessione di un'apertura di credito a tempo indeterminato regolata sul conto corrente ad esso intestato, i cui estremi sono riportati in epigrafe;
- VivìBanca S.p.A. (di seguito, la "Banca"), verificato il merito creditizio del Cliente, si è dichiarata disposta a concedere l'apertura di credito richiesta;
- il Cliente dichiara:
  - i. di essere stato informato, prima della sottoscrizione del Contratto, dei relativi termini e condizioni;
  - ii. di avere ricevuto, letto attentamente e pienamente compreso il documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", la Guida sul Credito ai Consumatori e la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario);
  - iii. di essere stato informato del diritto di chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula;
  - iv. in caso di conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ovvero senza la contemporanea presenza fisica del cliente e della Banca, anche tramite sottoscrizione per firma digitale remota, qualora il Cliente abbia attivato l'apposita procedura), di essere stato informato del diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità previste nel contratto stesso;
- l'apertura di credito oggetto del presente contratto rappresenta "credito ai consumatori", rientrando nell'ambito di applicazione stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO,

la Banca concede al Cliente un'apertura di credito a tempo indeterminato regolata in conto corrente, alle condizioni e ai termini di cui al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e alle clausole contrattuali che seguono



La tua banca per la vita

ViViBanca S.p.A.  
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N.  
5030  
Direzione Generale e Sede Legale  
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)  
Tel. 011 19781000  
Fax 011 19698000  
E-mail [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)  
Pec [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it)  
[www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)

Partita IVA 12755550014 e CF  
04255700652  
REA TO 1228616  
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e  
Versato € 70.933.809,00  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.5647  
Codice ABI: 05030  
Aderente al Fondo Interbancario di  
Tutela dei Depositi e al Fondo  
Nazionale di Garanzia.

Sedi Secondarie  
Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)  
Via A.De Pretis, 51 - 80133 Napoli  
(NA)

## INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Il presente documento costituisce il frontespizio del "Contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per consumatori", di cui costituisce parte integrante

### 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

#### FINANZIATORE

Finanziatore	<b>ViViBanca S.p.A.</b>
Indirizzo	Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)
Telefono	011 19781000
Email	<a href="mailto:info@vivibanca.it">info@vivibanca.it</a>
Fax	011 19698000
Sito web	<a href="http://www.vivibanca.it">www.vivibanca.it</a>

#### INTERMEDIARIO DEL CREDITO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

### 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo indeterminato.
<b>Importo totale del credito</b>	Euro _____
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
<b>Durata del contratto di credito</b>	A revoca.
<b>Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.</b>	<p>Si.</p> <p>La Banca può recedere dal contratto ex 1845 cod. civ. o ridurre l'ammontare del fido con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di efficacia. In tale caso il Cliente dovrà restituire entro il termine del preavviso tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Qualora la Banca comunichi la riduzione dell'ammontare del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.</p> <p>Qualora sussistano una giusta causa o un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può, senza preavviso, recedere dal contratto o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito. In caso di recesso per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di riduzione del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.</p>

### 3. COSTI DEL CREDITO

<b>Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito</b>	Tasso di interesse per utilizzo entro-fido	Il tasso di interesse per utilizzo entro i limiti del fido concesso è pari al valore del parametro di indicizzazione sotto descritto, maggiorato dello spread concordato. Alla data di stipula del contratto il tasso di interesse per utilizzo entro i limiti del fido (parametro di indicizzazione + spread) è pari a ____%.
	Tasso di interesse per utilizzo extra-fido	Se tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge. Il tasso di interesse per utilizzo oltre i limiti del fido concesso è pari al valore del parametro di indicizzazione sotto descritto, maggiorato dello spread concordato + due punti percentuali (2,00%).

		<p>Alla data di stipula del contratto il tasso di interesse (parametro di indicizzazione + spread + 2,00%) è pari a ____%.</p> <p>Se tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge.</p>																		
	Parametro di indicizzazione	<p>EURIBOR 3M/360</p> <p>Corrispondente al tasso Euribor (<i>Euro Interbank Offered Rate</i>) a 3 mesi, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore", coefficiente 360 (colonna 360 del "Il Sole 24 Ore"). Il tasso viene aggiornato mensilmente come rilevato da "Il Sole 24 Ore" al primo giorno lavorativo di ogni mese.</p> <p>Alla data di pubblicazione del presente documento il parametro di indicizzazione è pari a ____%.</p> <p>Qualora il parametro di riferimento cui è indicizzato il tasso variabile assuma un valore pari a zero o negativo (per effetto dell'andamento del mercato monetario), il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread. In nessun caso, quindi, la misura degli interessi potrà essere inferiore al valore dello spread, anche se il parametro di riferimento assumesse valori negativi. Qualora il valore del parametro non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse essere modificato in modo sostanziale (come, ad esempio, nel caso in cui venisse modificato il metodo di rilevazione dell'indice), scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca applicherà il parametro come risultante dalle modifiche o un parametro di riferimento alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento redatti ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e pubblicati sul sito internet della Banca.</p>																		
	Spread	____%																		
<p><b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b></p> <p>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</p> <p>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</p>	<p>____%</p> <p>Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG</p> <p>Si ipotizza un contratto a tempo indeterminato di Euro _____ che il credito abbia una durata a 3 mesi, sia utilizzato per intero, che la liquidazione degli interessi sia su base annuale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'art. 117 bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura dello 0,50% trimestrale sull'accordato.</p> <table border="1"> <tr> <td>Importo accordato</td><td>Euro</td><td></td></tr> <tr> <td>Utilizzato</td><td>Euro</td><td></td></tr> <tr> <td>Durata dell'affidamento</td><td></td><td>A revoca</td></tr> <tr> <td><b>Tasso Annuo Nominale (TAN) Debitore</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Commissione omnicomprensiva trimestrale per la messa a disposizione di fondi</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Interessi</td><td>Euro</td><td></td></tr> </table> <p>Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.</p> <p>Il TAEG è calcolato considerando l'importo finanziato, il tasso di interesse nominale annuo, tutti i costi, le commissioni, e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la banca sia a conoscenza. Sono inclusi altresì gli eventuali costi, di cui la Banca sia a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito quando questi sono obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.</p>		Importo accordato	Euro		Utilizzato	Euro		Durata dell'affidamento		A revoca	<b>Tasso Annuo Nominale (TAN) Debitore</b>			Commissione omnicomprensiva trimestrale per la messa a disposizione di fondi			Interessi	Euro	
Importo accordato	Euro																			
Utilizzato	Euro																			
Durata dell'affidamento		A revoca																		
<b>Tasso Annuo Nominale (TAN) Debitore</b>																				
Commissione omnicomprensiva trimestrale per la messa a disposizione di fondi																				
Interessi	Euro																			
<b>Costi</b>	Fidi	Commissione omnicomprensiva: ____% trimestrale																		
	Sconfinamenti extra-fido	<p>Commissione Istruttoria Veloce (CIV): € 30,00</p> <p>La commissione viene applicata per ogni addebito pari o superiore ad Euro 100,00 e successivi addebiti pari o superiori ad Euro 100,00. La commissione non è dovuta se il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a € 500,00 e, inoltre, se lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.</p>																		

	Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito Foglio Informativo del conto corrente collegato all'affidamento.
<b>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</b>	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di 2 (due) mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b>	Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto all'affidamento concesso, oppure dovute alla Banca in seguito al recesso dall'affidamento o alla scadenza dello stesso decorrono, a favore della Banca, interessi nella misura pari al tasso massimo debitore per utilizzi oltre il limite del fido.

## 4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<b>Diritto di recesso dal contratto di credito</b>	Il Cliente può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto. In tal caso, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso. La Banca può recedere dal contratto ex 1845 cod. civ. o ridurre l'ammontare del fido con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di efficacia. In tale caso il Cliente dovrà restituire entro il termine del preavviso tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Qualora la Banca comunichi la riduzione dell'ammontare del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite. Qualora sussistano una giusta causa o un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito. In caso di recesso per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di riduzione del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.
<b>Consultazione di una banca dati</b>  <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	

## 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

### A) FINANZIATORE

<b>Iscrizione</b>	VivìBanca S.p.A. Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche.
<b>Autorità di controllo</b>	Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

### B) CONTRATTO DI CREDITO

<b>Diritto di recesso</b>  Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.	<b>Si</b> Gli articoli 67 duodecies e terdecies del D. Lgs. 206/05 consentono al consumatore di recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo, <b>entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso</b> . Il contratto si perfeziona con l'accettazione espressa da parte di VivìBanca S.p.A., apposta in calce alla proposta. L'eventuale recesso entro il detto termine dovrà essere esercitato a mezzo raccomandata a.r., da inviare a VivìBanca S.p.A., Via Giolitti, 15, 10123,
--	---

<b>Esercizio del diritto di recesso</b>	Torino ovvero mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo <a href="mailto:vivibanca@pec.it">vivibanca@pec.it</a> entro il termine di 14 giorni di calendario dalla data di perfezionamento del contratto. La comunicazione può anche essere inviata con telegramma, telex, posta elettronica e fax: in tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione, di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.
<b>Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale</b>	Legge Italiana
<b>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente</b>	Il foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del cliente consumatore. I rapporti con i consumatori sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
<b>Lingua</b>	Le informazioni sul contratto di credito saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.

## C) RECLAMI E RICORSI

<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b>	<p>Il Cliente – prima di iniziare una causa – può presentare un reclamo scritto al Finanziatore tramite e-mail (<a href="mailto:reclami@vivibanca.it">reclami@vivibanca.it</a>), posta elettronica certificata (<a href="mailto:vivibanca.reclami@pec.it">vivibanca.reclami@pec.it</a>), fax (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A., Via Giolitti n. 15, 10123 – Torino – TO). Il Finanziatore deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i servizi di pagamento, la Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal suo ricevimento. Tale termine è elevabile ad un massimo di 35 (trentacinque) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo in casi eccezionali o di particolare complessità, adeguatamente motivati dalla Banca in sede di risposta interlocutoria inviata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi.</p> <p>Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, può:</p> <p>a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>, leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale di ViViBanca S.p.A., oppure alla rete di agenti/intermediari finanziari di ViViBanca S.p.A..</p> <p>Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei sette Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede di Roma (Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma – Tel. 06 47929235, fax 06 479294208)</li> <li>- Sede di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel. 02 72424246, fax 02 72424472)</li> <li>- Sede di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 80133 Napoli – Tel. 081 7975350, fax 081 7975355)</li> <li>- Sede di Torino (Via Arsenale, 8 – 10121 Torino – Tel. 011 5518590, fax 011 5518572)</li> <li>- Sede di Bologna (Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna – Tel. 051 6430120, fax 051 6430145)</li> <li>- Sede di Bari (C.so Cavour, 4 – 70121 Bari – Tel. 080 5731510, fax 080 5731533)</li> <li>- Sede di Palermo (Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo – Tel. 091 6074310, fax 091 6074265).</li> </ul> <p>b) Il Cliente può - da solo o d'accordo con il Finanziatore - rivolgersi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it">https://mediazione.giustizia.it</a>, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>, cui ViViBanca S.p.A. aderisce. Nel caso in cui la procedura per tentare la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Cliente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del presente modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

## ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

<b>Denominazione:</b> <b>Euribor 3 mesi su base 360</b>	Il parametro di indicizzazione del presente contratto è rappresentato dall'Euribor 3 mesi su base 360 giorni, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" (colonna 360 del "Il Sole 24 Ore"). Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese) come rilevato da "Il Sole 24 Ore" del primo giorno lavorativo di ogni mese.
<b>Amministratore del benchmark</b>	Il tasso Euribor viene rilevato dall'EMMI (European Money Markets Institute), che ne comunica giornalmente il valore.
<b>Possibili implicazioni per il consumatore</b>	Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò può comportare una variazione, in aumento o diminuzione, degli interessi addebitati. Nell'ipotesi in cui l'Euribor dovesse scomparire e/o non essere più rilevato o, comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca è autorizzata ad applicare un parametro di riferimento alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento redatti ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e pubblicati sul sito internet della Banca.

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del presente modulo contenente l' "Allegato alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".



## CLAUSOLE CONTRATTUALI

### Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto, così come il documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, identico a quello già consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto, che ne rappresenta il frontespizio.

### Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Il Cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione, senza vincoli di destinazione, entro il limite massimo indicato nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, e può con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità.

### Art. 3 – Maturazione degli interessi e di altre competenze

1. Gli interessi e le altre competenze, commissioni e spese dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.

2. Ai sensi degli artt. 3 e 4 della delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi debitori verranno conteggiati separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla data di chiusura del rapporto, se precedente). Gli interessi debitori diventeranno esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione o alla data di chiusura del rapporto e non produrranno ulteriori interessi salvo quelli di mora, nella misura indicata nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.

3. Il Cliente, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, può autorizzare la Banca a regolare sul conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito gli interessi divenuti esigibili e non saldati. Da quel momento, gli interessi addebitati divengono a tutti gli effetti sorte capitale e produrranno ulteriori interessi secondo le stesse modalità. Il Cliente accetta la predetta modalità di capitalizzazione, consapevole della possibilità di revoca dell'autorizzazione in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

4. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Cliente autorizza espressamente la Banca a utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto corrente del Cliente sul quale è regolata l'apertura di credito per estinguere il debito da interessi.

5. Nei casi di apertura di credito concessa ed estinta nel corso dello stesso anno solare e di cessazione del rapporto di apertura di credito prima del 31 dicembre (limitatamente agli interessi debitori maturati successivamente al 1° gennaio dell'anno in cui il rapporto si è estinto), gli interessi debitori saranno immediatamente esigibili all'estinzione del rapporto e a questi interessi non si applicheranno i commi 3 e 4.

6. La Banca ed il Cliente prendono atto e convengono espressamente che, qualora il parametro di indicizzazione del tasso di interesse debitorio adottato (e.g. Euribor) assuma valore negativo, esso debba essere considerato pari a 0,00%. Qualora il valore del parametro non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato.

7. Nell'ipotesi in cui il parametro individuato per la determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto e indicato nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” dovesse essere modificato in modo sostanziale (come, ad esempio, nel caso in cui venisse modificato il metodo di rilevazione dell'indice), scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca sin d'ora è autorizzata ad applicare il parametro come risultante dalle modifiche o un parametro di riferimento alternativo, individuato secondo i piani di sostituzione degli indici di riferimento redatti ai sensi dell'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e pubblicati sul sito internet della Banca.

8. Al verificarsi di una delle circostanze previste dal comma precedente, la Banca comunica al Cliente, entro trenta giorni, mediante lettera semplice, eventualmente allegata all'estratto periodico del conto corrente o tramite tecniche di comunicazione a distanza, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice di riferimento sostitutivo individuato in conformità ai piani di sostituzione di cui al comma precedente.

9. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal presente Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento utilizzato.

### Art. 4 – Durata, recesso e revoca dell'affidamento

1. La durata del Contratto è pattuita a tempo indeterminato. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di una PEC all'indirizzo [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it) se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione può essere altresì inviata con telex, posta elettronica e fax: in tali ipotesi dovrà essere confermata con lettera raccomandata a/r entro le 48 ore successive. In tal caso, il Cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

2. Il Cliente può inoltre, indipendente da quanto previsto dal precedente comma, recedere in ogni momento e senza spese dal contratto. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

3. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all'indirizzo [...]. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

4. La Banca può recedere dal contratto ex 1845 cod. civ. o ridurre l'ammontare del fido con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di efficacia. In tale caso il Cliente dovrà restituire entro il termine del preavviso tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Qualora la Banca comunichi la riduzione dell'ammontare del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

Qualora sussistano una giusta causa o un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può, senza preavviso, recedere dal contratto o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito. In caso di recesso per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di riduzione del fido, il Cliente, decorso il preavviso, potrà utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

5. È convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla Legge n. 3/2012 e dal D.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”.

6. Il Cliente si impegna a dare alla Banca informativa tempestiva, e, se possibile, preventiva, di tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, di cui al precedente comma 5.

7. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura

di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

8. In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione.

#### **Art. 5 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute**

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

5.3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

#### **Art. 6 – Commissione su fido e sconfinamento**

1. La commissione su fido rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente, in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito.

2. Tale corrispettivo onnicomprensivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, fino a un massimo dello 0,5% per trimestre.

3. La commissione su fido viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata al Cliente, alla voce "Commissione su fido", con la periodicità e le modalità indicate nel successivo art. 10.

4. L'importo della commissione applicata è indicato nel documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

5. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il limite dell'apertura di credito, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nel documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

6. La Banca addebita al Cliente una commissione per istruttoria veloce per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare l'operazione di addebito, a fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido nonché un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Essa viene applicata in via posticipata ogni volta in cui il saldo disponibile di fine giornata, rispetto alla rilevazione precedente, risulti a debito ovvero a debito in misura maggiore, secondo i valori e le modalità indicate nel documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

7. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: (i) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: (a) l'ammontare complessivo dello sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; (b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; (ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; (iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

#### **Art. 7 – Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative**

7.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Testo Unico Bancario e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

7.2. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 8 – Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie**

1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà inviare un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa con lettera raccomandata A/R indirizzandolo a ViViBanca S.p.A., Ufficio Reclami, via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 011 19698091 o e-mail all'indirizzo: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it), o consegnare personalmente il reclamo allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal Cliente entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

Qualora il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal suo ricevimento. Tale termine è elevabile ad un massimo di 35 (trentacinque) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo in casi eccezionali o di particolare complessità, adeguatamente motivati dalla Banca in sede di risposta interlocutoria inviata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi.

2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128 bis del TUB.

3. Con riferimento al servizio di conto corrente e servizi connessi e ai Servizi di Pagamento resta salva la facoltà per il Cliente di ricorrere:

- a) all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") – ove il reclamo presentato alla Banca secondo le modalità di cui ai precedenti commi non sia stato riscontrato nei termini previsti ovvero non sia stato accolto –, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la Clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000 Euro, istituito con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'art. 128-bis TUB. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it));
  - b) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali della Banca;
  - c) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
4. L'esperimento delle procedure previste dal comma 3 del presente articolo soddisfa gli obblighi di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che impongono



quale condizione di procedibilità l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria.

**Art. 9 - Foro competente**

1. Foro competente per eventuali controversie fra la Banca e il Cliente, derivanti dal o connesse, a qualsiasi titolo, al rapporto di apertura di credito, è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

**Art. 10 – Comunicazioni periodiche**

1. La Banca fornisce al Cliente, secondo la frequenza indicata nel contratto di conto corrente su cui è regolata l'apertura di credito e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate.

2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

3. Le comunicazioni periodiche saranno inviate al Cliente per lettera semplice o mediante tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente le abbia attivate.

**Art. 11. Cessione del contratto e/o del credito**

ViViBanca potrà cedere il contratto o i crediti derivanti da questo contratto con le relative garanzie anche ai sensi dell'art. 125-septies del D. Lgs n. 385/1993. La cessione verrà comunicata al Cliente anche dopo il suo perfezionamento nei casi e con le modalità previste dalla normativa. Il Cliente può sempre opporre alla Cessionaria tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre a ViViBanca.

**Art. 12 – Rinvio alle clausole del contratto di conto corrente**

1. Si applicano inoltre, qualora compatibili e per quanto qui non derogato, le Norme Generali applicabili a tutti i servizi e la Sezione I – Conto corrente di corrispondenza e servizi base, accettate dal Cliente in sede di conclusione del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito

Si dichiara di aver ricevuto copia del presente Contratto

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente:

FIRMA\_DES

**SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Con la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver letto attentamente, di accettare e di approvare il Contratto comprensivo di tutte le sue clausole, contenute.

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente:

FIRMA\_DES

**AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI IN CONTO CORRENTE**

- ☐ approvo/approviamo le clausole contrattuali innanzi riportate, con espressa autorizzazione a codesta Banca, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 343/2016, ad addebitare gli interessi sul predetto conto al momento in cui questi divengono esigibili
- ☐ autorizzo/autorizziamo codesta Banca, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 343/2016, ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto o su altri rapporti intestati o cointestati, anche entro il margine dell'affidamento eventualmente esistente, per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati per mancata autorizzazione

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente:

FIRMA\_DES

**APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 117 e seg. del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (il "TUB"), il Cliente accetta specificatamente le clausole di seguito richiamate:

artt. 3.2 (conteggio, maturazione ed esigibilità degli interessi); 3.3 (autorizzazione all'addebito in conto corrente degli interessi scaduti, esigibili e non saldati); 3.4 (autorizzazione all'utilizzo dei fondi destinati a confluire sul conto corrente per estinguere il debito da interessi); 3.7, 3.8 e 3.9 (Variazione sostanziale e cessazione dell'indice di riferimento); 4 (durata, recesso e revoca dall'affidamento); 5 (Apertura di credito utilizzabile mediante

presentazione di titoli o ricevute); 6 (Commissione su fido e sconfinamento); 7 (Modifica unilaterale delle condizioni economiche e normative); 11 (Cessione del contratto o del credito); 12 (Rinvio alle clausole del contratto di conto corrente).

Luogo e data: DOCUMENTO\_LUOGO\_EMISSIONE, DOCUMENTO\_DATA\_EMISSIONE

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

FIRMA\_DES

Gentile Cliente,

Le/Vi comunichiamo espressamente l'accettazione della Sua/Vostra proposta e dichiariamo il presente Contratto regolarmente stipulato e concluso alle condizioni sopra esposte.

Il sottoscritto è abilitato a rappresentare la Banca per la stipula del presente contratto sulla base delle disposizioni regolamentari interne.

Il sottoscritto in qualità di dipendente incaricato della Banca, con la firma sottostante attesta altresì che la procedura di adeguata verifica del Cliente si è svolta regolarmente secondo le prescrizioni normative previste dalla normativa antiriciclaggio e dalle disposizioni interne il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Luogo e data:

Firma: \_\_\_\_\_

Schema di contratto di apertura di credito in conto corrente